

N. R.G. 1076/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giovanni Salina	Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere rel
Dr. Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. **1076/2022** promossa da:

[REDACTED] S.R.L. - UNIPERSONALE (C.F. [REDACTED])
[REDACTED]) rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso il suo
studio i [REDACTED]

APPELLANTE

contro

[REDACTED] (ORA INCORPORATA NELLA [REDACTED]
[REDACTED]) (C.F. [REDACTED]) contumace
[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED] con domicilio eletto nello studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] in BOLOGNA [REDACTED]

[REDACTED] S.P.A. GIÀ [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLATI

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 438/2022
DEL TRIBUNALE DI RIMINI

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 11.2.2025
tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue

Per l'appellante: [“In rito:

[...] ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., disporsi l'inammissibilità e, quindi, lo stralcio:



- del nuovo documento prodotto e richiamato nell'avversa comparsa sub "ALL. B – pec: [REDACTED] del 22.06.2022";
- del medesimo nuovo documento riprodotto dalla appellata [REDACTED] S.r.l. per intero e testualmente anche nelle pagine nn. 5, 25, 33 e 37 della comparsa di costituzione risposta;
 - a) ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., disporsi lo stralcio e la declaratoria di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di tutte le difese ed eccezioni, anch'esse nuove, sviscerate dall'appellata [REDACTED] S.r.l., per la prima volta, in più parti della comparsa di costituzione e risposta e che si fondano unicamente sull'indebita ed inammissibile produzione documentale di cui al capo sub a) che precede.
 - b) In ogni caso in totale ed integrale riforma ed annullamento della sentenza impugnata: in accoglimento dei motivi di appello illustrati nell'atto introduttivo, riformare ed annullare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 del 07.05.2022, pubblicata in data 10.05.2022;
 - c) emettere ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno e necessario all'integrale riforma ed annullamento della sentenza oggetto della presente impugnazione;
 - d) dichiarare, ex art. 167, co. 2, c.p.c., la tardività/decadenza e, quindi, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'eccezione della [REDACTED] S.r.l. circa una presunta carenza di titolarità attiva della [REDACTED] S.r.l. nei fatti di causa;
 - e) rigettare, in ogni caso, tutte le eccezioni, domande, deduzioni e conclusioni rassegnate in atti sia dalle società odierne appellate in causa, in quanto integralmente infondate e pretestuose;
 - f) dichiarare integralmente valido ed efficace, nonché confermare il decreto ingiuntivo n. 1939/2017 del Tribunale di Rimini, emesso in data 19.10.2017, pubblicato nel PCT in data 24.11.2017 e notificato in data 24.11.2017, condannando, la società [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.) al pagamento in favore della [REDACTED] S.r.l., della somma di Euro 884.496,05, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA, come liquidate nel menzionato decreto ingiuntivo
 - g) i) ai sensi dell'articolo 7), sub 7.1, della scrittura privata del 03.07.2008, condannare la [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A. e poi [REDACTED] S.p.A.), a tenere indenne, garantire ed a risarcire ogni costo e/o danno, diretto o indiretto, e/o pretesa che la società [REDACTED] S.r.l. dovesse subire nei confronti società della [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.), con riferimento anche ad ogni e qualsivoglia onere, responsabilità, titolo, ragione, causa e/o penale che dovesse subire, sia direttamente che in virtù del vincolo di solidarietà passiva conseguente alla partecipazione all'ATI della sua dante causa [REDACTED] nei confronti della medesima società appellata in ragione della Transazione del 04.07.2008 e/o del Contratto Principale;
 - h) condannare in via solidale, la società [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.) e la [REDACTED] S.p.A. e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento/restituzione/risarcimento in favore della [REDACTED] S.r.l. del complessivo importo di Euro #884.496,05# ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. e/o, in via alternativa e concorrente, dell'art. 2041 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., oltre interessi da liquidarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 l D.lgs. n. 231 del 09.10.2002 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese, competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;
 - i) in ogni caso, condannare, in via solidale, la società [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.) e la [REDACTED] S.p.A. e/o di quella, tra queste, ritenuta direttamente e/o indirettamente legittimata e responsabile nei fatti di causa, al pagamento dei maggiori o minori importi e/o di quelle diverse somme che l'adito Giudicante accerterà all'esito del presente giudizio, ovvero, che riterrà, comunque, equo riconoscere alla [REDACTED] S.r.l., anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo, spese e competenze di lite, spese generali, IVA e CPA;



In via istruttoria:

l) rigettare tutti i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., dalla società [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.)

m) qualora ritenuto opportuno e necessario, ammettersi i mezzi istruttori articolati dalla A.R.A. S.r.l. nella seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..

In ogni caso, condannare la società [REDACTED] S.r.l. (già [REDACTED] S.p.A.) e/o la [REDACTED] S.p.A. e/o entrambe in solido, al pagamento delle spese e competenze del primo e presente secondo grado giudizio e di quello della fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo.”

Per l'appellato [REDACTED] S.R.L.: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e così giudicare:

1) IN VIA PRINCIPALE:

- 1.A: rigettare l'appello proposto da [REDACTED] S.R.L. - UNIPERSONALE (COD. FISC. E P.IVA [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico e l.r. pro tempore, Sig. [REDACTED] e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 435/2022 resa del Tribunale di Rimini;

2) IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'AVVERSO APPELLO PRINCIPALE:

- 2.A, nei confronti di [REDACTED] S.R.L. - UNIPERSONALE: previa ogni declaratoria circa la titolarità del credito, per i motivi esposti in narrativa rigettare l'avversa domanda stante l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;

- 2.B, nei confronti di [REDACTED] S.R.L. - UNIPERSONALE: in subordine rigettare la domanda, sempre con revoca del decreto opposto in forza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dall'opponente,

- 2.C, nei confronti di [REDACTED] S.P.A.: in ulteriore estremo subordine - in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda - accertare e dichiarare il diritto della [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.r.l.) ad essere tenuti completamente indenne [REDACTED] S.p.A. stante la domanda di pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012.

Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellato [REDACTED] S.P.A. GIÀ [REDACTED] S.P.A.: “... richiama, in questa sede, integralmente le conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta versata in insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto da [REDACTED] e dell'appello incidentale, per la parte che riguarda [REDACTED] proposto dalla srl [REDACTED], chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 435/2022 e riproponendo in ogni caso ex art. 346 c.p.c.. le domande, eccezioni e difese tutte formulate in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari”



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con sentenza n.438 del 07/05/2022 il Tribunale di Rimini in accoglimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da [REDACTED] S.P.A. (nel prosieguo anche solo [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.R.L. (nel prosieguo anche solo [REDACTED] e nei confronti di [REDACTED] S.P.A. (nel prosieguo anche solo [REDACTED] revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da [REDACTED] quale assuntrice dei concordati proposti nei fallimenti di [REDACTED] S.p.a. e di [REDACTED] s.r.l. (nel prosieguo congiuntamente anche solo [REDACTED] o le 2 [REDACTED] per il pagamento della somma di € 884.496,95 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni concernenti contratto di appalto per la progettazione e costruzione del nuovo [REDACTED] sottoscritto il 9.10.2007 tra la committente [REDACTED] e la ATI composta dalle 2 [REDACTED] alla revoca del decreto seguiva condanna dell'opposta [REDACTED] alle spese secondo soccombenza in favore dell'opponente [REDACTED] e della terza chiamata [REDACTED]

2.

Osservava il primo giudice che era inammissibile la comparsa conclusionale di [REDACTED] S.R.L. di cui non risultava la legittimazione quale incorporante di [REDACTED] e che parte opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato in monitorio.

In particolare, premesso che spettava all'attore allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio quale elemento costitutivo della domanda, salvo il riconoscimento da parte del convenuto, che nella fattispecie le ragioni oppositive di [REDACTED] non integravano riconoscimento implicito della titolarità attiva in capo ad [REDACTED] del credito azionato in monitorio e, pertanto, che la relativa verifica poteva essere compiuta d'ufficio dal Tribunale; che in base all'art. 124, 4° co. L.F. il trasferimento all'assuntore delle azioni facenti capo alla massa richiede che nel decreto di omologa vi sia la specifica indicazione della pretesa, che nella fattispecie nel decreto di omologa del 31.12.2014 non era indicata la pretesa né l'azione giudiziale da intraprendere, né vi era la possibilità di ritenere implicita la pretesa sostanziale data la analitica e specifica indicazione dei rapporti trasferiti, che il decreto di omologa è il titolo che regola il trasferimento dei rapporti dalla fallita alla assuntrice e suggella in atto giudiziale l'atto privatistico proposta concordataria approvata, che nella fattispecie non rilevavano gli *atti ricognitivi* in favore di [REDACTED] successivi al decreto di omologa, che dunque andava esclusa la titolarità attiva in capo ad [REDACTED] del credito azionato in monitorio; che conseguentemente era assorbita la domanda riconvenzionale di manleva svolta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

3.

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.6.2022 [REDACTED] S.R.L. appellava innanzi a questa Corte formulando n. 6 motivi e riproponendo le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado e non vagliate dal primo giudice perché implicitamente assorbite dal ritenuto difetto di titolarità attiva di [REDACTED]

Con comparsa depositata in data 2.11.2022 si costituiva [REDACTED] S.R.L. quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. a seguito di fusione per incorporazione di [REDACTED] S.P.A. interponendo appello incidentale condizionato sulla base di 1 motivo e riproponendo le difese, eccezioni e domande come svolte dalla sua *dante causa* [REDACTED] e rimaste assorbite.



Ritualmente costituita parte appellata [REDACTED] S.R.L. (già terza chiamata in primo grado) chiedeva dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi in quanto infondato tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale e confermarsi integralmente la sentenza gravata; in subordine riproponeva ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni e difese proposte in primo grado e non esaminate.

Previo rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza collegiale del 22.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'11.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.

Va dichiarata la contumacia di [REDACTED] S.P.A. parte convenuta in primo grado e non costituita in appello perché fusa per incorporazione in [REDACTED] S.R.L.

4.

Con il **primo motivo** [REDACTED] si duole che il primo giudice, pur avendo correttamente dichiarato inammissibile la comparsa conclusionale di [REDACTED], abbia ritenuto la sua carenza di titolarità attiva del rapporto sul presupposto che la questione fosse rilevabile d'ufficio siccome afferente al merito.

Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia "incautamente" richiamato il principio affermato da Cass. Sez. Un. 2951 del 16.2.2016 per cui *"La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto."* perché nella fattispecie, per come svolto da [REDACTED], il rilievo non consisterebbe in mera difesa ma in vera e propria eccezione in senso stretto come tale soggetta a decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c.

che invece avrebbe precisato che *"quando come nella fattispecie si verte in merito di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la relativa questione attiene al merito della causa ed, in quanto tale, la sua carenza NON può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice"*. (cfr. atto di appello, aff. 9).

Il motivo è infondato.

Pare a questa corte che l'appellante abbia erroneamente interpretato il principio affermato da Cass. Sez. Un. cit., consolidato in sede di legittimità e merito (cfr. *ex multis* Cass. civ. Sez. I, 11.9.2024 n. 24375, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10435, Trib. Napoli Sez. II 18.2.2025 n. 1733) secondo cui non solo la titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché la carenza di titolarità può essere negata dal convenuto con una mera difesa in ogni stato e grado del giudizio senza incorrere in decadenza ex art. 167 /2 co. c.p.c., ma la relativa questione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Dunque bene ha fatto il primo giudice, ritenendo non preclusive le difese svolte da [REDACTED] siccome non conferenti alla questione, a sollevare d'ufficio il rilievo di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo ad [REDACTED]

5.

Con il **secondo motivo** [REDACTED] si duole ancora della ritenuta carenza di titolarità del rapporto sostanziale sotto il diverso profilo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che [REDACTED] non avesse svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del diritto in capo all'opposta.



Il motivo è infondato perché la questione è mal posta.

Il primo giudice svolge l'argomento per arrivare a dire che può sollevare d'ufficio il rilievo di difetto di titolarità del diritto in capo ad [REDACTED] dando importanza ad un passaggio di Cass. sez. Un. cit. il cui senso era che l'attore essendo tenuto ad allegare e provare la propria titolarità della posizione soggettiva, va esente da tale onere se la sua titolarità è riconosciuta dal convenuto o comunque questi non svolge difese incompatibili con l'assunto di titolarità.

Se come sostiene l'appellante, [REDACTED] non aveva contestato la sua titolarità (o addirittura aveva manifestamente riconosciuto la titolarità attiva in capo ad [REDACTED] ciò implica semplicemente che [REDACTED] non era onerata della relativa prova, ma non che il giudice non potesse rilevare d'ufficio la carenza di titolarità.

Se invece, come pare, con questo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice non poteva e non doveva procedere d'ufficio a verificare la titolarità attiva in capo ad [REDACTED] del credito derivante dalle trattenute in garanzia perché, in tesi, ammessa e riconosciuta pacificamente da [REDACTED] va ribadito che la titolarità attiva del rapporto sostanziale attiene al merito e non alla legittimazione ad agire (questa sì eccezione in senso stretto) e il rilievo d'ufficio della sua carenza non è subordinato alla tempestiva allegazione di parte.

Tutto il resto, di questo motivo, afferente alle contestazioni di inadempimento che [REDACTED] ha fatto per contrastare la domanda di [REDACTED] non hanno rilevanza sulla questione del difetto di titolarità del diritto in capo ad [REDACTED]

6.

Con il **terzo e il quarto motivo**, da trattarsi unitariamente per la stretta correlazione logica, l'appellante si duole della ritenuta carenza di titolarità del credito azionato in monitorio sotto i diversi profili affrontati dal primo giudice: la non inclusione del credito nei decreti di omologa, la qualificazione della pretesa come azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. e la valutazione della valenza degli "atti ricognitivi" successivi all'omologa.

In particolare sostiene che con i decreti di omologa è stato trasferito all'assuntore l'intero attivo delle due procedure fallimentari, comprensivo delle ritenute a garanzia di spettanza delle 2 [REDACTED] che i decreti di omologa vanno interpretati non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, che gli atti ricognitivi avevano valenza appunto meramente ricognitiva di un trasferimento già avvenuto, che l'assuntore del concordato non succede al fallito o al curatore del fallimento ma è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallito.

I motivi sono fondati.

La sentenza decide sulla carenza di titolarità del diritto in capo ad [REDACTED] sulla base di una interpretazione delle risultanze di causa parziale, rigida e pregiudiziale.

In primis osserva la Corte che il primo giudice nell'affermare che il credito per cui è causa non sarebbe ricompreso nei rapporti sostanziali e processuali trasferiti all'assuntore, fa riferimento esclusivamente al decreto di omologa del 4/31.12.2014 nel fallimento [REDACTED] s.r.l. (doc. 2 opposta) e non al decreto di omologa del 2/13.10.2014 nel fallimento [REDACTED] s.p.a. (doc. 5 opposta) che difatti non contiene alcuna specifica e analitica individuazione dei rapporti trasferiti, limitandosi ad enunciare che "*l'omologa comporterà la cessione all'assuntore di tutti i valori ... che costituiscono l'attivo della procedura*", sicché le valutazioni espresse circa la perimetrazione dei rapporti trasferiti data la specifica e analitica individuazione, semmai, è da riferire al solo decreto di omologa del concordato proposto nel fallimento [REDACTED].



Ma oltre a ciò va disatteso l'argomento del primo giudice secondo cui siccome della pretesa concernente le ritenute a garanzia non è fatta menzione nell'omologa del 31.12.2014 il relativo credito non sarebbe stato trasferito all'assuntore.

In linea generale va affermato quanto segue.

Il decreto di omologa-sentenza di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, disciplinato dall' art. 124 L.F. ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà dei beni dell'attivo, salvo che non sia previsto diversamente; vale a dire che il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione e l'effetto traslativo in capo al terzo assuntore si produce di regola immediatamente, così come di regola il concordato fallimentare con cessione dell'attivo al terzo assuntore è globale, in difetto di espressa eccezione nei patti concordatari.

Nella fattispecie non è dato individuare eccezioni alle suddette regole, non dedotte da chi vi aveva interesse e non evincibili dagli atti e documenti di causa (non sono neppure prodotte le proposte concordatarie); anzi a quanto consta dai documenti di causa (segnatamente atti ricognitivi docc. 16 e 17 prodotti in monitorio) le proposte di concordato prevedevano che [REDACTED] acquisisse tutti i rapporti attivi delle [REDACTED] escluse solo le disponibilità di cassa, sicchè non v'è ragione di escludere dal perimetro dall'attivo fallimentare delle due procedure trasferito all'assuntore per effetto dell'omologa dei concordati le trattenute a garanzia di spettanza delle fallite.

In particolare quanto all'omologa del concordato nel fallimento [REDACTED], non è significativa dell'esclusione del diritto di [REDACTED] l'elencazione contenuta nel decreto di omologa del 31.12.2014, per la semplice ragione che tale elencazione non è esaustiva come espressamente chiarito nel provvedimento:

La proposta concordataria deve essere dunque omologata.

Ciò comporta il trasferimento alla società proponente di tutto l'attivo fallimentare, comprensivo, a mero titolo esemplificativo, di somme, beni mobili ed immobili, crediti, azioni "attive" e "passive" in corso come elencate in dispositivo, con l'ovvia precisazione che tale effetto si produrrà alla data di definitività del decreto.

Va dunque affermato che i decreti-sentenze di omologazione *de quibus*, coperti da giudicato formale e sostanziale, determinano il trasferimento senza alcuna riserva o limitazione in capo all'assuntrice [REDACTED] di tutto l'attivo fallimentare dei due fallimenti delle [REDACTED] comprensivi della pretesa restitutoria delle trattenute a garanzia di competenza delle fallite, per le quali non consta che i patti concordatari (proposta e omologa) avessero introdotto eccezione alla regola generale del trasferimento al terzo assuntore di tutti i rapporti attivi delle 2 [REDACTED]

Di conseguenza gli atti ricognitivi non hanno alcuna valenza costitutiva di diritti già trasferiti per effetto dei decreti-sentenze di omologa.

Nè si tratta di un'azione di pertinenza della massa ex art. 124 L.F. ma di un credito facente parte dell'attivo fallimentare trasferito all'assuntore.

Le azioni di pertinenza della massa sono quelle dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica nell'interesse di tutti i creditori, aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, n. 9983) mentre nella fattispecie la pretesa azionata da [REDACTED] concerne un debito scaduto, venuto ad esistenza in costanza di fallimento e dunque rientrante a tutti gli effetti nell'attivo fallimentare.

Il contratto di appalto prevedeva



43.3 La Committente opererà su ciascun Certificato di Milestone una trattenuta pari al 10 % del relativo importo a garanzia dell'adempimento integrale del Contratto e a garanzia di vizi e difetti e/o di difformità rilevabili nei due anni successivi alla consegna delle opere fino al collaudo definitivo. Tale trattenuta sarà restituita al Contraente Generale dodici mesi dopo l'emanazione del Certificato di Accettazione Provvisoria delle Opere costituendo la presente pattuizione anche una forma di contributo del Contraente al prefinanziamento dell'opera.

La consegna provvisoria delle opere è avvenuta in data 30.7.2010 e il diritto alla restituzione delle trattenute è maturato decorsi 12 mesi, quindi nel luglio del 2011 in costanza di fallimento di [REDACTED] (dichiarato dal Tribunale di Milano il 18.11.2010) e di [REDACTED] (dichiarato dal Tribunale di Milano il 21.4.2011): trattasi pertanto di posta attiva dei fallimenti – il cui attivo è stato ceduto senza eccezioni all'assuntrice (esclusa solo la disponibilità di cassa) – di cui opportunamente hanno dato atto gli esecutori dei concordati con gli atti integrativi del 19.11.2015 e del 28.4.2016 ad avvenuta chiusura dei fallimenti in esito alla compiuta esecuzione dei concordati, la cui pretesa [REDACTED] ha legittimamente fatto valere fin dal 2016 (cfr. diffide docc. 22, 23, 24 allegate al ricorso per d.i.)

La sentenza va quindi integralmente riformata nella parte in cui accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.

7. L'APPELLO INCIDENTALE DI [REDACTED]

[REDACTED] si è costituito in appello con rituale comparsa di intervento quale successore a titolo particolare di [REDACTED] ex art. 111 c.p.c. in virtù di fusione per incorporazione occorsa nel 2020 (cfr. visure CCIAA all. A).

Propone appello incidentale sulla dichiarata inammissibilità della propria comparsa conclusionale in primo grado, declaratoria che assume contraria al principio della conservazione degli atti processuali, riproponendo, nel resto; tutte le difese ed eccezioni formulate da [REDACTED] in primo grado.

Il motivo è infondato.

Ultroneo è il richiamo al principio della conservazione degli atti nulli ex art. 159 c.p.c. essendo stata dichiarata l'inammissibilità della comparsa conclusionale di [REDACTED] siccome non provato l'evento successorio a titolo particolare (fusione per incorporazione) che ne avrebbe, in teoria, legittimato l'intervento ex art. 111 c.p.c.

Ad ogni modo, [REDACTED] non ha interesse a dolersi della mancata considerazione del proprio atto conclusivo in primo grado, in punto di diritto perché l'intervento in causa non era più ammissibile ex art. 268 c.p.c. *ratione temporis vigente*; in punto di fatto poiché le difese che aveva svolto, circa il difetto di titolarità del diritto in capo ad [REDACTED] sono state recepite nella sentenza gravata e ogni altra questione non è stata esaminata dal giudice di *prime cure* in ragione dell'assorbimento del motivo di reiezione della pretesa di [REDACTED]

Piuttosto ora che è tempestivamente intervenuta in appello quale successore a titolo particolare di [REDACTED] ex art. 111 c.p.c., [REDACTED] può reiterare, come in effetti diffusamente reitera, tutte le domande e contestazioni di [REDACTED] nella cui posizione è subentrata per effetto della fusione per incorporazione, *in primis* i rilievi di inadempimento al contratto di appalto e in secondo luogo la domanda di manleva nei confronti di [REDACTED] per il caso di accoglimento dell'appello di [REDACTED]



8. IL MERITO

La fondatezza dell'appello principale impone di riconsiderare l'intero merito del contenzioso, non esaminato dal primo giudice perché assorbito dalla declaratoria qui riformata.

All'uopo si valuta opportuno ridelineare le rispettive posizioni e le questioni di rilievo in fatto e diritto.

8.1 LE CONTRAPPOSTE POSIZIONI

█████ agiva quale assuntrice dei 2 concordati fallimentari delle società appaltatrici █████ S.p.a. (già █████ Spa) e █████ S.p.a. (fallite nel 2010 e nel 2011) – le cd. █████ o le 2 █████ – componenti dell'ATI affidataria dei lavori di costruzione del nuovo █████ dalla committente █████ con contratto di appalto del 2007; la prima, █████, capogruppo mandataria, la seconda, █████ mandante, insieme a █████ Spa (poi █████ Spa, poi █████ SPA) anch'essa mandante, integrata nell'ATI nel 2008.

In pratica, █████ assuntrice dei concordati agiva in monitorio nei confronti della committente subentrando nella pretesa di restituzione delle trattenute a garanzia e per infortuni di spettanza delle 2 █████ applicate dalla committente all'ATI nei 26 SAL per tot. 884.496,96 (v. ricorso per decreto ingiuntivo).

L'opponente █████ eccepiva l'inadempimento delle obbligazioni dell'appalto per ritardo nella consegna dell'opera con pretesa di penale in compensazione e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro (già fatti valere con parallelo giudizio promosso nei cfr di █████ v. oltre) per mancata esecuzione di opere contrattualmente previste e per mancata esecuzione a regola d'arte; chiedeva la chiamata in causa di █████ (già █████ poi █████ nei confronti della quale svolge domanda di manleva "*stante la domanda di pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012*").

L'opposta █████ costituendosi eccepiva la carenza di legittimazione passiva (*rectius* inopponibilità) e comunque l'assenza di ogni responsabilità solidale quanto alle contestate inadempienze delle █████ per l'automatica risoluzione *ex lege* di tutti i rapporti contrattuali per effetto del fallimento e, comunque, che ogni relativa responsabilità per le contestate inadempienze contrattuali semmai era da attribuirsi a █████ cui era stata demandata l'esecuzione dei lavori e che aveva accettato di rispondere di tutte le penali eventualmente applicate dalla committente con l'accordo bonario integrativo del 4.7.2008, che in ogni caso la responsabilità delle █████ doveva essere in proporzione alla quota di partecipazione pattuita nell'accordo 4.7.2008 e pari al 10,6%, che nel merito delle contestate inadempienze valevano le difese di Cofatech nel parallelo giudizio promosso da █████ chiedeva la chiamata in causa di █████ (già █████ nei cui confronti svolgeva domanda "anche in via riconvenzionale" di ampissima manleva e garanzia, anche a titolo di risarcimento danni, in virtù di clausola contenuta in scrittura privata tra le █████ e █████ del 3.7.2008, nonché, comunque, la condanna al pagamento-restituzione ex 2033-2041 delle ritenute a garanzia per le quote di spettanza delle █████ pretesa che █████ aveva fatto valere per l'intero nel giudizio parallelo in via riconvenzionale.

La terza chiamata █████ (già █████ e prima █████ eccepisce quanto alla chiamata in causa da parte di █████ espressamente fondata sulla domanda di pagamento azionata da █████ nel parallelo giudizio promosso da █████ per l'inadempimento del contratto, che nelle more del giudizio (in data 22.6.2018) era intervenuta transazione che prevedeva che



██████████ pagasse 6,650 milioni di euro a ██████████ con espressa rinuncia reciproca ad ogni pretesa azionata, compresa la domanda riconvenzionale relative alle trattenute a garanzia.

Quanto alla chiamata in causa da parte di ██████████ ne eccepiva l'inammissibilità per l'intervenuto fallimento delle 2 ██████████ e comunque l'infondatezza perché la scrittura richiamata da ██████████ a fondamento della chiamata in causa era mera proposta di transazione predisposta dalle componenti dell'ATI poi trasfusa il giorno successivo nell'accordo bonario del 4.7.2008 senza riproposizione della clausola di garanzia

8.2 L'ACCORDO BONARIO

L'ATI che ha contrattato con la committente ██████████ era originariamente fra le 2 ██████████ (cd ATI ██████████ le quali avevano già stipulato con ██████████ – quale capogruppo e mandataria di altra ATI con ██████████ (cd ATI ██████████) – un altro contratto (cd 2° contratto) che prevedeva che le attività dell'appalto (ad eccezione di alcune secondarie) sarebbero state eseguite dalla ATI ██████████; insorte reciproche contestazioni (ritardi nell'esecuzione e riserve dell'impresa) ██████████ intimava la risoluzione del contatto all'ATI ██████████ il 18.6.2008, cui seguiva la composizione delle reciproche posizioni con l'accordo bonario del 4.7.2008, che prevedeva l'ingresso ufficiale di ██████████ nell'ATI ██████████ (mandataria ██████████) e la rinuncia della committente a far valere la risoluzione, con la riprogrammazione dei lavori, la specificazione delle quote di partecipazione e la suddivisione delle attività fra le componenti dell'ATI (sulla falsariga del 2° contratto).

L'accordo bonario prevedeva il termine inderogabile del 30.8.2009 per l'ultimazione dei lavori da parte dell'ATI ██████████ secondo cronoprogramma, anch'esso perentorio, a scadenze (*milestones*) intermedie.

Prevedeva espressamente e ribadiva più volte la solidarietà delle ██████████ e di ██████████ nei confronti della committente per la buona esecuzione delle opere, benchè la loro esecuzione fosse demandata a ██████████ essendo invece demandate alle ██████████ prestazioni collaterali non strettamente esecutive (cfr. all. B dell'accordo bonario); prevedeva altresì che di eventuali penali per le opere facenti capo a ██████████ rispondesse quest'ultima ferma la solidarietà delle ██████████ verso la committente, secondo la previsione dell'art. 8 (su cui *infra*)

8.3 IL GIUDIZIO PARALLELO

Nel 2012 ██████████ agiva nei confronti di ██████████ S.p.a. (già ██████████ poi ██████████ innanzi al Tribunale di Rimini (R.G.84/2012) per l'inadempimento al contratto di appalto reclamando la penale contrattuale per il ritardo nella consegna dell'opera e ulteriori danni per oltre 21 milioni di euro; per parte sua ██████████ avanzava domanda riconvenzionale per il totale delle trattenute a garanzia (6.794.502,52) comprese le quote delle ██████████

La causa era promossa dopo il fallimento delle 2 ██████████ dichiarato dal Tribunale di Milano in data 18/23.11.2010 quanto alla mandataria ██████████ Spa e in data 21/22.4.2011 quanto alla mandante ██████████ Spa.

La domanda era estesa a tutti i pretesi inadempimenti e ritardi esecutivi dopo il 4.7.2008 (accordo bonario e ingresso di ██████████ nell'ATI) senza distinzione di lavorazioni né di epoca di esecuzione né di quote di partecipazione.

Nulla è specificamente allegato circa la responsabilità "totalitaria" di ██████████ per l'inadempimento dell'ATI, così come ██████████ nulla allega circa la propria legittimazione a far valere la pretesa restitutoria delle trattenute a garanzia anche per le quote di spettanza delle 2 ██████████ se non che ██████████ a seguito del fallimento della mandataria sarebbe subentrata nel suo ruolo, assunto che va disatteso alla luce delle previsioni contrattuali.



Per l'eventualità di procedura concorsuale a carico delle imprese costituite in ATI, infatti, il contratto di appalto prevedeva:

7.3 In ipotesi di fallimento e/o di sottoposizione a procedure concorsuali della impresa costituita mandataria dell'associazione temporanea di imprese, la stessa è automaticamente esclusa dall'associazione. In tal caso le restanti imprese associate, nel termine di 15 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento o dall'atto/provvedimento che sottopone l'impresa a procedura concorsuale, dovranno sottoporre all'approvazione della Committente altra impresa mandataria che abbia i requisiti di qualificazione, indicati nel documento *Disciplinare di Gara*, proporzionati all'ammontare dei lavori ancora da eseguire. La Committente, nell'ipotesi di approvazione, proseguirà il rapporto con l'associazione temporanea così costituita (Contraente Generale) ovvero recederà dal Contratto a sua insindacabile scelta.

Nulla di ciò è avvenuto in seguito al fallimento della mandataria [REDACTED], d'altronde seguito, a stretto giro, dal fallimento della mandante [REDACTED] il rapporto è, deve ritenersi per accordo delle parti, semplicemente proseguito senza soluzione di continuità in capo all'unica impresa *in bonis* [REDACTED] che, peraltro, era l'impresa demandata alla esecuzione delle opere con quota di partecipazione all'ATI dell'89,9% (cfr. all. B accordo bonario); [REDACTED] ha di fatto assunto il ruolo di unica impresa appaltatrice obbligata e avente diritto in relazione alle posizioni soggettive scaturenti dal contratto di appalto.

Quanto alle 2 [REDACTED] l'intervenuto fallimento ha evidentemente determinato lo scioglimento dell'ATI e del contratto di appalto in capo alle fallite, con la conseguenza che ogni eventuale pretesa della committente verso le fallite per le obbligazioni in tesi inadempite fino al fallimento si sarebbe dovuta far valere in ambito concorsuale, ciò che non risulta agli atti di causa, avendo piuttosto la committente, come detto, intrapreso la via dell'azione giudiziale nei confronti dell'unica impresa dell'ATI ancora *in bonis* e dunque solvibile.

In altre parole, ciò che rileva agli effetti del presente contenzioso è che nessuna pretesa è stata fatta valere dalla committente [REDACTED] per l'inadempimento al contratto di appalto nei confronti delle procedure concorsuali delle 2 [REDACTED] la valutazione di convenienza della committente in conseguenza del fallimento delle 2 [REDACTED] è stata, coerentemente con quella di proseguire il rapporto sostanziale con [REDACTED] di agire esclusivamente nei confronti di quest'ultima per l'inadempimento del contratto di appalto, in quanto unica impresa dell'ATI ancora *in bonis* e dunque solvibile.

8.4 LA TRANSAZIONE NELLA CAUSA PARALLELA

E' pacifico che con transazione del 22.6.2018 [REDACTED] e [REDACTED] (già [REDACTED] hanno transatto le reciproche pretese fatte valere nel giudizio parallelo di cui al paragrafo che precede.

Detta transazione, come ovvio, vincola esclusivamente le parti contraenti e non è opponibile ai terzi, *in primis* [REDACTED] che è estranea a quel contenzioso e la cui pretesa, quindi, resta impregiudicata dalla transazione.

Fra le parti la transazione ha valenza tombale di ogni pretesa fatta valere in causa:

4) quanto al giudizio civile R.G. 84/2012, con l'adempimento di quanto pattuito con la presente scrittura le parti dichiarano di rinunciare l'una nei confronti dell'altra, anche implicitamente, ad ogni reciproca pretesa ivi azionata, dichiarando di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in relazione al contratto oggetto del medesimo giudizio :



Transigendo [REDACTED] ha disposto del diritto al risarcimento conseguente all'inadempimento del contratto di appalto, azionato unicamente nei confronti di [REDACTED] come detto unico soggetto solvibile in conseguenza del fallimento delle 2 [REDACTED] [REDACTED] per parte sua, ha certamente disposto del suo diritto alla restituzione delle trattenute a garanzia.

Ciò rileva, come si vedrà, nel presente contenzioso, quanto alla chiamata in causa del terzo [REDACTED] da parte di [REDACTED]

8.5 L'INADEMPIMENTO ECCEPITO DA [REDACTED] (e da [REDACTED] in appello)

[REDACTED] contestava in primo grado, e qui contesta [REDACTED], la pretesa di [REDACTED] eccependo l'inadempimento già prospettato nella causa parallela nei confronti di [REDACTED] (R.G. 84/2012).

Pare evidente alla Corte che il preteso inadempimento di [REDACTED] quale unica impresa sopravvissuta allo scioglimento dell'ATI e del contratto di appalto quanto alle 2 [REDACTED] non possa essere contrapposto alla pretesa di [REDACTED] che non solo è soggetto estraneo a tutta la vicenda contrattuale ma è titolare di un credito restitutorio per averlo acquisito unitamente all'attivo fallimentare di cui è divenuta titolare per effetto dell'omologa del concordato.

L'assuntore con cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare (cfr. art. 124 L.F.), infatti, non succede al fallito o al curatore bensì alla massa ed è legittimato a liquidare per proprio conto le attività fallimentari e a perseguire i debitori del fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 6097 del 17.10.1986).

Nella fattispecie, [REDACTED] non è subentrata alle fallite ma ha agito quale avente causa, per effetto dell'omologa del concordato, dalle procedura di tutti i beni dell'attivo fallimentare; dunque fa valere un diritto proprio acquisito perchè ricompreso nell'attivo fallimentare delle procedure, di regola comprensivo di beni mobili e immobili, liquidità e crediti salvo eccezioni, nella fattispecie comprensivo del credito restitutorio delle trattenute a garanzia maturato nei confronti della committente [REDACTED] in costanza di procedure concorsuali e così entrato a far parte della massa attiva trasferita all'assuntore per effetto del concordato omologato.

All'assuntore pertanto non sono opponibili le eccezioni fondate sull'inadempimento al contratto di appalto.

A fortiori non può essere fatta valere nei confronti dell'assuntore la solidarietà delle 2 [REDACTED] per le obbligazioni di [REDACTED] come delineata nell'accordo bonario

8) Società Palacongressi prende atto su richiesta di Contraente Generale ed accetta:

a) che nell'ambito dell'ATI Torno / Cofathec l'obbligo di esecuzione di tutti i lavori e prestazioni del Contratto Principale faccia carico a Cofathec ad eccezione delle prestazioni di cui alla premessa (B) e meglio specificate nell'Allegato B che continueranno ad essere eseguite da Torno, ferma la solidarietà di Torno e Cofathec verso la Committenza per la buona e puntuale esecuzione dell'opera;

b) che Cofathec risponderà integralmente, ferma la solidarietà di Torno verso la Società Palacongressi, di tutte le penali che dovessero essere applicate dalla Società Palacongressi stessa in relazione all'esecuzione di tutte le prestazioni facenti carico alla stessa Cofathec in forza del presente Accordo e/o del Contratto Principale e/o del



Secondo Contratto che non siano state espressamente rinunciate dalla stessa Società Palacongressi per effetto del presente Accordo, ferma la subordinazione di detta rinuncia alle condizioni indicate all'art. 5. a-b;

non solo perché l'ATI si era già dissolta con il fallimento della mandataria [REDACTED] (18.11.2010) e a stretto giro dell'altra mandante [REDACTED] (21.4.2011) ma soprattutto perché i fallimenti sono antecedenti alla causa parallela promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] che non a caso, come sopra spiegato, agisce in via diretta solo nei confronti dell'unica impresa *in bonis*, e dunque solvibile, sopravvissuta al dissolvimento dell'ATI.

Ad ogni modo, l'eventuale corresponsabilità delle [REDACTED] per la solidarietà nell'ATI doveva, semmai, essere fatta valere nell'ambito delle procedure fallimentari, con effetto anche verso il successivo assuntore del concordato, ciò che, come detto, non emerge in atti e documenti di causa, né è allegato da [REDACTED] allorché ripropone ad [REDACTED] le eccezioni di inadempimento fondate sul rapporto sostanziale.

Le eccezioni e difese svolte da [REDACTED], pertanto, sono inopponibili all'assuntore dei concordati e di conseguenza non sono idonee a scalfire in alcun modo la legittima pretesa di [REDACTED]

8.6 LA CHIAMATA IN GARANZIA DI [REDACTED]

La chiamata da parte di [REDACTED] era a manleva "*stante la domanda di pagamento già azionata nel giudizio R.G. 84/2012*", lamentando la committente che avendo [REDACTED] domandato nella causa parallela la totalità delle ritenute a garanzia, con la domanda di [REDACTED] sarebbe esposta, *in parte qua* cioè per le ritenute a garanzia spettanti alle 2 Torno, a doppia pretesa per lo stesso titolo nei confronti di due soggetti diversi.

Chiedeva, pertanto, di essere tenuta indenne da [REDACTED] nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di [REDACTED] richiamava la premessa della transazione secondo cui "*[REDACTED] S.p.a. non rinuncerà alla chiamata in causa di [REDACTED] S.p.a. nel giudizio R.G. 30/2018*".

G) Le parti concordano che Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. non rinuncerà alla chiamata in causa di Engie Servizi S.p.A. nel giudizio R.G. 30/2018 di cui alle precedenti premesse E) ed F) esercitando le domande e le eccezioni proposte e proponibili nei confronti di ARA Assets Recovery & Administration S.r.l.

Va ribadito che la transazione non è opponibile ad [REDACTED] sicché non è utile la chiamata in causa di [REDACTED] al dichiarato fine di contrastarne la pretesa.

Quanto alla necessità di cautelarsi di fronte alla duplicazione di pretesa da parte di due soggetti diversi, è evidente che intervenuta la transazione tombale con [REDACTED] la chiamata in causa perde ogni utilità e viene meno l'interesse alla chiamata in garanzia nel presente contenzioso; si aggiunga, da un punto di vista sostanziale, che il titolo di [REDACTED] a pretendere le trattenute a garanzia di spettanza delle [REDACTED] è affatto diverso da quello di [REDACTED] fatto valere nel giudizio parallelo, sicché [REDACTED] non ha alcuna ragione di rivalersi su [REDACTED]



per l'eventuale quota di trattenute dovute ad [REDACTED] quale assuntrice dei beni compresi negli attivi fallimentari.

Dunque la manleva verso [REDACTED] va rigettata.

La chiamata di ENGIE da parte di [REDACTED] invece, si fonda sulla ampia clausola di manleva-garanzia contenuta nella scrittura privata del 3.7.2008 fra le 3 componenti dell'ATI [REDACTED] del seguente tenore

Art. 7 – Manleve, responsabilità e garanzie ulteriori

- 7.1 Cofathec manleverà e terrà indenne Torno da ogni costo e/o danno diretto o indiretto e/o pretesa che la stessa Torno dovesse subire, anche nei rapporti con la Società Palacongressi, relativamente alle attività e/o agli obblighi di competenza di Cofathec ai sensi del precedente art. 5, nonché comunque da ogni e qualsivoglia onere e responsabilità che dovesse derivare in capo a Torno Global Contracting S.p.A. e ad Ediltorno Costruzioni S.p.A. (sia direttamente che in virtù del vincolo di solidarietà passiva conseguente alla partecipazione all'ATI Torno/Cofathec) nei confronti della Società Palacongressi e/o nei confronti dei terzi, per qualsivoglia titolo, ragione o causa (anche per penali) dall'esecuzione della Transazione e/o del Contratto Principale.
Torno Global Contracting S.p.A. ed Ediltorno Costruzioni S.p.A. terranno manlevata ed indenne Cofathec Servizi S.p.A. per le attività di competenza di Torno come individuate al precedente articolo 5.2.

L'accoglimento della pretesa di [REDACTED] e l'inopponibilità alla medesima delle eccezioni di inadempimento, sono assorbenti rispetto ad ogni questione concernente detta chiamata a garanzia, che si manifesta superata, così come è superata, per le stesse ragioni, ogni ulteriore domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] (ex art. 2033-2041 c.c.).

9. LA STATUZIONE DI CONDANNA

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio che non rive in caso di riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 11874 del 16.8.2024).

Pertanto, in riforma della gravata sentenza, [REDACTED] e [REDACTED] S.R.L., quest'ultima quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. della precedente per effetto di fusione per incorporazione, vanno dichiarate tenute e condannate in solido fra loro a pagare ad [REDACTED] la somma già azionata con il decreto ingiuntivo revocato, oltre interessi come da dispositivo decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento monitorio.

10.

La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di [REDACTED] e di [REDACTED] S.R.L.

La liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di



giudizio, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (superiore ad € 520.000,00) e di congruo aumento ex art. 6 D.M. cit., con riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.; la liquidazione delle spese del primo grado è comprensiva delle spese della fase monitoria.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] S.R.L. UNIPERSONALE nei confronti di [REDACTED] S.P.A., di [REDACTED] S.R.L. (quale successore ex art. 111 c.p.c. di [REDACTED] S.P.A.) e di [REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED] S.p.a.) con atto di appello notificato in data 14.6.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da [REDACTED] S.R.L. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2022, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, nella contumacia di [REDACTED] S.P.A. così provvede:

DICHIARA la contumacia di [REDACTED] S.P.A.;

in accoglimento dell'appello principale ed in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Rimini n. 435/2022 pubblicata il 10.5.2022:

DICHIARA TENUTE e CONDANNA [REDACTED] S.R.L. e [REDACTED] S.P.A. in persona dei rispettivi l.r.p.t. a pagare in solido fra loro ad [REDACTED] S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. la somma di € 884.496,95, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dal 24.11.2017 sino all'effettivo soddisfo;

CONDANNA [REDACTED] S.R.L. e [REDACTED] S.P.A. in persona dei rispettivi l.r.p.t. in solido fra loro al rimborso in favore di [REDACTED] S.R.L. UNIPERSONALE in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 870,00 per esborsi ed in € 27.426,95 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 2.556,00 per esborsi ed in € 22.332,70 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025.

Il Consigliere est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Giovanni Salina

